

# ESENZIONI TICKET SANITARI

In vigore dal 1° gennaio 2004

Con la D.G.R. n. 15592 del 12-12-2003 sono state ampliate le casistiche di esenzione (in vigore dal 1° gennaio 2004) per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di Pronto Soccorso.

Questo il quadro sui ticket.

## FARMACI

- I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001
  - I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001
- pagano **1 euro** a confezione. Possono essere prescritte un massimo di tre confezioni per ricetta.

È possibile la prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta limitatamente a:

- medicinali a base di antibiotici in confezione monodose;
- medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica;
- medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

- 
- Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3
  - Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3
- pagano **1 euro** a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta.

## Sono esentati dal pagamento del ticket:

1. Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
2. Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a)
3. Gli invalidi civili al 100%
4. Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
5. I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
6. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
7. I ciechi e i sordomuti
8. I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
9. I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia (es.: i detenuti)
10. Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
11. Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
12. I titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo (riferito all'anno 2002) del nucleo familiare da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 (se a percepire la pensione è solo un coniuge) oppure a € 11.362,05 (se a percepire la pensione sono entrambi i coniugi). Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a carico sono due € 9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.
13. I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico
14. I lavoratori in mobilità e i familiari a carico
15. I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
16. I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2002, non superiore a € 36.151,98.

## Come fare per ottenere l'esenzione dal ticket sui farmaci

I cittadini che rientrano nelle categorie descritte sopra ai punti da 12 a 16 devono ritirare presso gli uffici indicati dall'ASL il modulo di autocertificazione, che attesta le condizioni per ottenere l'esenzione.

Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato agli uffici indicati dall'ASL con firma e fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

Verificato il corretto inserimento di tutti i dati richiesti, viene rilasciata la certificazione che attesta il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci.